



Bologna, 05 settembre 2017

**OGGETTO 5201**

**Alla Signora Presidente  
dell'Assemblea legislativa  
Regione Emilia – Romagna  
SEDE**

**RISOLUZIONE ex articolo 104 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna**

**L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna  
premesso che: -**

la figura dell'Informatore Scientifico del farmaco ha trovato il primo riferimento normativo nella legislazione italiana nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186);

vari lustri dopo, la Commissione Europea ha elaborato una serie di Direttive che hanno riguardato l'omogeneizzazione delle disposizioni di legge, in materia di informazione scientifica, applicate nei singoli paesi componenti la Comunità (la Direttiva n. 92/28 CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ha delineato - tra l'altro - la figura professionale in esame);

successivi provvedimenti legislativi hanno disciplinato la figura dell'Informatore Scientifico del Farmaco (ISF). In particolare, il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 122 ("Requisiti e attività degli informatori scientifici"), ha riformulato il contenuto dell'attività degli informatori scientifici stabilendo, fra l'altro, i requisiti soggettivi che consentono l'esercizio della professione di Informatore Scientifico, ovvero l'obbligo per ogni impresa farmaceutica di comunicare all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco degli Informatori Scientifici impiegati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l'azienda farmaceutica;

l'attività di Informatore Scientifico si concretizza nelle visite, da parte di quest'ultimo, ai medici in ambulatori, in studio, in ambiente ospedaliero, con la finalità di illustrare la



composizione, le caratteristiche tecnologiche, l'efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi d'impiego e la posologia ottimale di nuovi farmaci oppure quelli il cui uso è ormai consolidato;

il compito fondamentale degli Informatori Scientifici del Farmaco è, dunque, quello di concorrere ad aggiornare costantemente la classe medica della zona di lavoro assegnata sui contenuti scientifici e terapeutici dei farmaci affidati, nell'ambito delle indicazioni terapeutiche registrate. In buona sostanza i medici possono avere, proprio attraverso il colloquio con l'informatore scientifico, un utile aggiornamento per svolgere ancora meglio la professione sotto il profilo terapeutico;

giava qui ricordare che, spesso impropriamente, la figura professionale dell'Informatore Scientifico del Farmaco è associata a quella dell'agente di commercio, dalla quale - invece - profondamente differisce, non configurandosi alcuna attività di promozione contrattuale in senso proprio. In tal senso si è pronunciato, in più occasioni, il giudice adito (Cassazione civile, Sezione lavoro, 23.10.2001, n. 13027 ; Corte di Cassazione il 19.07.2004, sentenza n. 13389, e Corte di Cassazione il 1.06.2004, sentenza n. 10507; Corte d'Appello di Roma, Sezione lavoro, il 27.03.2006; Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, il 31.01.2006);

quanto alla necessità di una disciplina legislativa più puntuale della professione dell'Informatore Scientifico del Farmaco, sia nella XIV legislatura (atto Senato n. 404, approvato il 25 settembre 2002, e atto Camera n. 3204, approvato il 23 febbraio 2005), sia nella XVI legislatura (AS 3237), il Parlamento - pur non concludendo l'iter legislativo - si è occupato della materia. Nel corso della XVII Legislatura, quella in corso, risulta presentato, al Senato della Repubblica, il Disegno di Legge n. 613, recante "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco". Gli articoli del detto Disegno di Legge intendono apportare la necessaria regolamentazione in un settore molto particolare quale è quello della attività di informazione scientifica-farmaceutica con l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2309 del 21 dicembre 2016, ha approvato gli <indirizzi e le direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del servizio sanitario nazionale>, delineati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della stessa, stabilendo altresì che le Aziende Farmaceutiche, i Medici e le Aziende sanitarie dovessero conformarsi ai predetti entro il 1 maggio 2017;



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5240

email [fratelliitalia@regione.emilia-romagna.it](mailto:fratelliitalia@regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/fratelli-italia](http://www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/fratelli-italia)

al riguardo risultano emanate il 28 aprile 2017 (nota di Protocollo Generale 2017/0318350) dal Servizio Assistenza Territoriale della Regione le indicazioni applicative della Delibera della Giunta Regionale n. 2309/2016;

il citato allegato A) della delibera della Giunta Regionale n. 2309/2016 (al capitolo: "Attività di informazione nelle strutture del SSR e convenzionate") prevede che:

- a) per l'accesso alle strutture del Servizio Sanitario Regionale e convenzionate, gli Informatori Scientifici del Farmaco devono esibire il proprio tesserino di riconoscimento regionale congiuntamente al quale può sempre essere richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità;
- b) l'attività di informazione scientifica non è mai ammessa all'interno dei reparti di degenza e negli ambulatori specialistici negli orari destinati alla visita dei pazienti;
- c) le Aziende Sanitarie regolano lo svolgimento dell'attività degli Informatori Scientifici del Farmaco, all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, provvedendo all'individuazione di locali idonei (ad esempio sala riunioni, biblioteca, sala medici) e di apposite fasce orarie che non interferiscano con le ordinarie attività dei sanitari, oltre che la promozione di incontri collegiali, organizzati dalle direzioni medesime e/o dai responsabili di unità operative, in luogo delle visite individuali;

il punto 2.14.7 dell'allegato B), parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12 giugno 2017, si occupa dell'attività di informazione sul farmaco da parte degli Informatori Scientifici all'interno delle strutture del Servizio Sanitario regionale, ulteriormente ribadendo che <le Aziende Sanitarie dovranno regolamentare le modalità di svolgimento degli incontri, in particolare, promuovendo la realizzazione di incontri collegiali in sostituzione delle visite individuali...>;

l'idea di lasciare ad ogni Azienda Sanitaria Locale di disciplinare la materia, pur nell'ambito degli unitari indirizzi regionali approvati, può determinare situazioni e casistiche diverse a seconda delle decisioni assunte da ciascuna Direzione Sanitaria, con conseguente possibile penalizzazione degli Informatori del Farmaco di una provincia rispetto a quelli di un'altra provincia, pur svolgendo i predetti lo stesso lavoro, magari anche per la stessa azienda;

la promozione poi di incontri collegiali in sostituzione delle visite individuali pare - da una parte - non rispondere appieno all'obiettivo indicato dalla Regione di favorire una maggiore trasparenza nei rapporti tra medici, aziende farmaceutiche e Servizio Sanitario Regionale e - dall'altra - rischia di ridurre notevolmente agli Informatori Scientifici del Farmaco gli spazi per potere adempiere compiutamente le proprie funzioni, la qual cosa potrebbe negativamente incidere anche sui livelli occupazionali, in ragione di possibili tagli di personale da parte delle aziende farmaceutiche. Del resto, la contemporanea



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5240

email [fratelliitalia@regione.emilia-romagna.it](mailto:fratelliitalia@regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/fratelli-italia](http://www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/fratelli-italia)

disponibilità di più medici che partecipino ai predetti incontri collegiali, appare - nei fatti - difficile da conseguire, la qual cosa finirà per impedire agli Informatori Scientifici del Farmaco di potere compiutamente svolgere la propria attività;

**impegna il Presidente e la Giunta Regionale**

a volere modificare gli atti amministrativi ad oggi assunti, quantomeno nel senso di disciplinare le visite individuali degli Informatori Scientifici del Farmaco in modo tale da rendere possibile a quest'ultimi l'esercizio dell'attività e dell'operatività connesse alla professione degli stessi;

a volere escludere la possibilità per le Direzioni Sanitarie delle singole Aziende Sanitarie Locali di promuovere la realizzazione di incontri collegiali in sostituzione delle visite individuali, come oggi possibile.

Il presidente  
*Tommaso Foti*



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5240

email [fratelliitalia@regione.emilia-romagna.it](mailto:fratelliitalia@regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/fratelli-italia](http://www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/fratelli-italia)